



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 26/09/2017

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI SULLA CONDUZIONE DEI CANI NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente Avviso "OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI DEI CANI" del 22 dicembre 2016 col quale si invitavano i cittadini al rispetto di alcune disposizioni quali il divieto di lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale nonché, per coloro che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che l'invito suddetto, che confidava sul senso civico di ogni persona, non si è rivelato efficace all'eliminazione del problema di natura igienico/sanitaria per la salute dei cittadini, oltre che un problema di decoro;

Preso atto delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei parchi e giardini comunali destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte quali bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni solide canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;

Ritenuto, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, nonché i giardini e aree verdi pubbliche;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Ritenuto, altresì, necessario istituire il divieto di accesso ai cani, anche se custoditi, i cui proprietari non dispongano di museruola e delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni degli animali, nell'area comunale di Ortu Mannu con alta frequenza di bambini, anziani e destinata tra l'altro alla realizzazione di manifestazioni culturali e sportive;

ORDINA

ai proprietari e/o detentori di cani di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, sui parchi e giardini comunali, o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso :

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali;
2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio sulle vie e aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (parchi giochi, giardini, zone boschive e rurali, impianti sportivi ecc...);
3. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane, nelle zone sopra individuate, raccogliere le feci ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, depositando le deiezioni in idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;
4. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap;
5. nell'area comunale di Ortu Mannu, con alta frequenza di bambini e anziani e destinata anche a manifestazioni culturali e sportive è vietato l'accesso ai cani privi di guinzaglio e museruola ed i cui proprietari non dispongano delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni dell'animale..

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito informatico dell'Ente nonché in tutti i luoghi e locali pubblici.

AVVERTE

Chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.

La Polizia Municipale di Bonarcado è incaricata del controllo sul rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente atto.

Dalla Residenza Comunale , li 26/09/2017

IL SINDACO
Francesco Pinna

Si rammenta che è tuttora in vigore l'Ordinanza Sindacale Numero 14 del 26/09/2017 con cui è si disponevano obblighi e divieti relativamente alla conduzione dei cani nei luoghi aperti al pubblico (Giardini Ortu Mannu, Binzola, Anfiteatro)

Dato il gran numero di segnalazioni di comportamenti non corretti ricevute, si raccomanda ancora il rispetto delle suddette disposizioni, ricordando che il personale di Polizia Municipale provvederà ad accertare e contestare le violazioni o, qualora ricorra il caso, informare l'Autorità giudiziaria.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 26/09/2017

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI SULLA CONDUZIONE DEI CANI NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente Avviso "OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI DEI CANI" del 22 dicembre 2016 col quale si invitavano i cittadini al rispetto di alcune disposizioni quali il divieto di lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale nonché, per coloro che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che l'invito suddetto, che confidava sul senso civico di ogni persona, non si è rivelato efficace all'eliminazione del problema di natura igienico/sanitaria per la salute dei cittadini, oltre che un problema di decoro;

Preso atto delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei parchi e giardini comunali destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte quali bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni solide canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;

Ritenuto, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, nonché i giardini e aree verdi pubbliche;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Ritenuto, altresì, necessario istituire il divieto di accesso ai cani, anche se custoditi, i cui proprietari non dispongano di museruola e delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni degli animali, nell'area comunale di Ortu Mannu con alta frequenza di bambini, anziani e destinata tra l'altro alla realizzazione di manifestazioni culturali e sportive;

ORDINA

ai proprietari e/o detentori di cani di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, sui parchi e giardini comunali, o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso :

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali;
2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio sulle vie e aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (parchi giochi, giardini, zone boschive e rurali, impianti sportivi ecc...);
3. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane, nelle zone sopra individuate, raccogliere le feci ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, depositando le deiezioni in idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;
4. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap;
5. nell'area comunale di Ortu Mannu, con alta frequenza di bambini e anziani e destinata anche a manifestazioni culturali e sportive è vietato l'accesso ai cani privi di guinzaglio e museruola ed i cui proprietari non dispongano delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni dell'animale..

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito informatico dell'Ente nonché in tutti i luoghi e locali pubblici.

AVVERTE

Chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.

La Polizia Municipale di Bonarcado è incaricata del controllo sul rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente atto.

Dalla Residenza Comunale , li 26/09/2017

IL SINDACO
Francesco Pinna

Si rammenta che è tuttora in vigore l'Ordinanza Sindacale Numero 14 del 26/09/2017 con cui è si disponevano obblighi e divieti relativamente alla conduzione dei cani nei luoghi aperti al pubblico (Giardini Ortu Mannu, Binzola, Anfiteatro)

Dato il gran numero di segnalazioni di comportamenti non corretti ricevute, si raccomanda ancora il rispetto delle suddette disposizioni, ricordando che il personale di Polizia Municipale provvederà ad accertare e contestare le violazioni o, qualora ricorra il caso, informare l'Autorità giudiziaria.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 26/09/2017

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI SULLA CONDUZIONE DEI CANI NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente Avviso "OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI DEI CANI" del 22 dicembre 2016 col quale si invitavano i cittadini al rispetto di alcune disposizioni quali il divieto di lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale nonché, per coloro che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che l'invito suddetto, che confidava sul senso civico di ogni persona, non si è rivelato efficace all'eliminazione del problema di natura igienico/sanitaria per la salute dei cittadini, oltre che un problema di decoro;

Preso atto delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei parchi e giardini comunali destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte quali bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni solide canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliere e smaltirle con mezzi adatti;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;

Ritenuto, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, nonché i giardini e aree verdi pubbliche;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Ritenuto, altresì, necessario istituire il divieto di accesso ai cani, anche se custoditi, i cui proprietari non dispongano di museruola e delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni degli animali, nell'area comunale di Ortu Mannu con alta frequenza di bambini, anziani e destinata tra l'altro alla realizzazione di manifestazioni culturali e sportive;

ORDINA

ai proprietari e/o detentori di cani di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, sui parchi e giardini comunali, o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso :

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali;
2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio sulle vie e aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (parchi giochi, giardini, zone boschive e rurali, impianti sportivi ecc...);
3. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane, nelle zone sopra individuate, raccogliere le feci ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, depositando le deiezioni in idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;
4. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap;
5. nell'area comunale di Ortu Mannu, con alta frequenza di bambini e anziani e destinata anche a manifestazioni culturali e sportive è vietato l'accesso ai cani privi di guinzaglio e museruola ed i cui proprietari non dispongano delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni dell'animale..

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito informatico dell'Ente nonché in tutti i luoghi e locali pubblici.

AVVERTE

Chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.

La Polizia Municipale di Bonarcado è incaricata del controllo sul rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente atto.

Dalla Residenza Comunale , li 26/09/2017

IL SINDACO
Francesco Pinna

Si rammenta che è tuttora in vigore l'Ordinanza Sindacale Numero 14 del 26/09/2017 con cui è si disponevano obblighi e divieti relativamente alla conduzione dei cani nei luoghi aperti al pubblico (Giardini Ortu Mannu, Binzola, Anfiteatro)

Dato il gran numero di segnalazioni di comportamenti non corretti ricevute, si raccomanda ancora il rispetto delle suddette disposizioni, ricordando che il personale di Polizia Municipale provvederà ad accertare e contestare le violazioni o, qualora ricorra il caso, informare l'Autorità giudiziaria.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017 - Fax 0783 569009

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 26/09/2017

OGGETTO: OBBLIGHI E DIVIETI SULLA CONDUZIONE DEI CANI NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

IL SINDACO

Richiamato il proprio precedente Avviso "OBBLIGO DI RACCOLTA DEIEZIONI DEI CANI" del 22 dicembre 2016 col quale si invitavano i cittadini al rispetto di alcune disposizioni quali il divieto di lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale nonché, per coloro che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che l'invito suddetto, che confidava sul senso civico di ogni persona, non si è rivelato efficace all'eliminazione del problema di natura igienico/sanitaria per la salute dei cittadini, oltre che un problema di decoro;

Preso atto delle reiterate segnalazioni soprattutto da parte dei frequentatori dei parchi e giardini comunali destinati alla ricreazione o svago ed in particolare per le ripercussioni sulle fasce più esposte quali bambini ed anziani, data la presenza in detti luoghi di deiezioni solide canine, abbandonate dai proprietari noncuranti dell'obbligo di raccogliercle e smaltirle con mezzi adatti;

Vista la necessità di disciplinare tali comportamenti, intervenendo con un provvedimento atto a prevenirli e/o reprimerli, al fine di salvaguardare la salubrità dell'ambiente, il decoro del paese, la sicurezza delle persone, nonché al contempo assicurare il dovuto strumento sanzionatorio, agli Organi di vigilanza;

Ritenuto, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, nonché i giardini e aree verdi pubbliche;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Ritenuto, altresì, necessario istituire il divieto di accesso ai cani, anche se custoditi, i cui proprietari non dispongano di museruola e delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni degli animali, nell'area comunale di Ortu Mannu con alta frequenza di bambini, anziani e destinata tra l'altro alla realizzazione di manifestazioni culturali e sportive;

ORDINA

ai proprietari e/o detentori di cani di rispettare i seguenti obblighi, divieti e prescrizioni comportamentali, sui parchi e giardini comunali, o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso :

1. è vietato lasciare incustodito il proprio cane su tutto il territorio comunale, ivi comprese zone boschive o rurali;
2. è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio sulle vie e aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso (parchi giochi, giardini, zone boschive e rurali, impianti sportivi ecc...);
3. è fatto obbligo a chiunque conduca il cane, nelle zone sopra individuate, raccogliere le feci ed avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse, depositando le deiezioni in idonei involucri o sacchetti chiusi nei cestini portarifiuti;
4. è fatto obbligo essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta e rimozione delle deiezioni, che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap;
5. nell'area comunale di Ortu Mannu, con alta frequenza di bambini e anziani e destinata anche a manifestazioni culturali e sportive è vietato l'accesso ai cani privi di guinzaglio e museruola ed i cui proprietari non dispongano delle attrezzature necessarie per la raccolta delle deiezioni dell'animale..

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito informatico dell'Ente nonché in tutti i luoghi e locali pubblici.

AVVERTE

Chiunque viola il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €25,00 ed un massimo di €500,00.

La Polizia Municipale di Bonarcado è incaricata del controllo sul rispetto delle prescrizioni stabilite con il presente atto.

Dalla Residenza Comunale , li 26/09/2017

IL SINDACO
Francesco Pinna

Si rammenta che è tuttora in vigore l'Ordinanza Sindacale Numero 14 del 26/09/2017 con cui è si disponevano obblighi e divieti relativamente alla conduzione dei cani nei luoghi aperti al pubblico (Giardini Ortu Mannu, Binzola, Anfiteatro)

Dato il gran numero di segnalazioni di comportamenti non corretti ricevute, si raccomanda ancora il rispetto delle suddette disposizioni, ricordando che il personale di Polizia Municipale provvederà ad accertare e contestare le violazioni o, qualora ricorra il caso, informare l'Autorità giudiziaria.